



**PREMESSO** che questo Ente ha attivato un rapporto di lavoro ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/00 con l'Ing. Pasqualino Nicotera, assunto con contratto individuale di lavoro part time a 18 ore stipulato in data 16.09.2016 - in esito al bando di selezione pubblica per le funzioni di istruttore direttivo tecnico e di responsabile - con titolarità di posizione organizzativa nell'Area tecnica -, espletato da questo stesso Ente giusta deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 1° agosto 2016 e determinazione dell'Area Tecnica n.59 di pari data;

**Richiamata** la nota del Comune di Curinga del 13/09/2016 prot. n. 5464, con la quale il Sindaco del predetto Ente, Ing. Domenico Maria Pallaria, nel ribadire la precedente nota n.5203 dello 01/09/2016, chiedeva la collaborazione del Comune di Soveria Mannelli, per le motivazioni ivi riportate, attraverso la stipulazione di una convenzione ex art.14 del CCNL del 22.01.2004 tra i due Enti fino al 31 dicembre c.a. inerente l'utilizzo dello stesso professionista nell'Area Tecnica con competenza nel Settore Lavori Pubblici, Manutenzione ed Edilizia Privata;

**VISTA** la propria deliberazione n. 85 in data odierna, con la quale veniva espresso parere favorevole all'ampliamento da n.18 a 30 ore dell'orario d'obbligo settimanale dell'Ing. Pasqualino Nicotera, dipendente assunto con contratto di lavoro part-time per n.18 ore settimanali, in esito al bando di selezione pubblica, espletato da questo Ente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 1 agosto 2016 e determinazione dell'Area Tecnica n.59 di pari data, con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D – posizione economica D1, incaricato della responsabilità dell'Area Tecnica.

**CONSIDERATO** che tale ampliamento orario veniva accordato al predetto dipendente, temporaneamente ed esclusivamente in funzione della convenzione ex art.14 del CCNL del 22/01/2004 che questo Ente stipulerà con il Comune di Curinga ed al fine di garantire il mantenimento del livello di funzionalità dell'Area Tecnica.

**RITENUTO** opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente, in considerazione della obiettiva necessità del Comune di Curinga e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra enti, non denegare l'istanza ed assegnare, al Comune richiedente, in via temporanea e per n.12 ore settimanali, il dipendente richiesto, come sopra specificato.

**VISTO** il consenso del dipendente interessato e l'assenso del Sindaco, espressi in calce alla predetta richiesta, all' utilizzo presso il Comune di Curinga del dipendente di che trattasi.

**RITENUTO** di precisare che l'assegnazione del dipendente in questione, avviene in via temporanea per n.12 ore settimanali fino al 31/12/2016, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione.

**RIBADITO** che questo Ente, al fine di garantire il mantenimento del livello di funzionalità dell'Area Tecnica, temporaneamente e per tutto il periodo di durata della convenzione, ha già espresso parere favorevole, giusta delibera di Giunta Comunale n. 85 di data odierna, e previa acquisizione del consenso dell'interessato, all'ampliamento dell'orario di lavoro dell'Ing. Pasqualino Nicotera da n.18 a 30 ore settimanali, in modo tale da consentire al predetto dipendente di prestare servizio per n.18 ore presso il Comune di Soveria Mannelli e per le restanti 12 ore presso il Comune di Curinga.

**VISTO :**

- il comma 1 del citato art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali

stipulato in data 22/01/2004 che testualmente recita: “ *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L’utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*”;

- il comma 2 del medesimo art. 14 il quale stabilisce che : “ *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ... è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente di utilizzazione*”;

**RICHIAMATI** i pareri della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto n.80/2009 e della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.988/2010, i quali hanno specificato che il ricorso all’art. 14 del CCNL 22.01.2004 non configura l’ipotesi di una nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell’ente da cui dipende ed in parte nell’ altro ente; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell’Amministrazione di appartenenza, la stessa va computata nelle spese del personale dell’Ente di utilizzazione;

**VISTI**, altresì, i pareri della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n.191/2011 e della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n.3/2012, i quali chiariscono che l’Ente deve conteggiare nell’aggregato “ spesa di personale”, le spese per il personale in convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01. 2004, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;

**VISTI**, inoltre, il parere n.6/12/PAR della Corte dei Conti – Sez. Toscana, il parere n.7/20127PAR della Corte dei Conti – Sez. Liguria ed il parere n.22372012/PAR della Corte dei Conti – Sez. Piemonte in cui si afferma che l’art. 9, comma 28 della legge n.122/2010 non trova applicazione per le prestazioni lavorative rese ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21 gennaio 2004;

**DATO ATTO CHE :**

- secondo la convenzione, la spesa della retribuzione in godimento del lavoratore è graduata e ripartita proporzionalmente tra i due enti in base al tempo di lavoro a ciascuno dedicato;  
- intendendo il Comune di utilizzazione conferire a tale dipendente la titolarità della posizione organizzativa, la retribuzione di posizione in godimento sarà riproporzionata dal Comune di appartenenza in ragione dell’attività e dei servizi svolti dal dipendente nei due comuni.

**RITENUTO** di approvare uno schema di convenzione da stipulare tra i due enti disciplinante il periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro, e la relativa articolazione tra gli stessi enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro, allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, formata da n.8 articoli che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l’applicazione dell’istituto di cui al citato art. 14 del CCNL del personale del Comparto regioni ed Autonomie locali stipulato in data 22.01.2014.

**VISTI:**

- il CCNL Regioni ed Enti Locali, ed in particolare l’art. 14 del CCNL sottoscritto il 22.01.2014;  
- il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.ed, in particolare, l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 per come modificato dalla L. 190/2012;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il parere ARAN 104- 14A5.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 così come modificato dal D.L.n.174/2012.

Con voti unanimi favorevoli,

## **D E L I B E R A**

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

**Di accogliere** la richiesta del Comune di Curinga volta all'assegnazione per n. 12 ore settimanali, dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/12/2016, secondo la disciplina dell'art.14 CCNL del 22.01.2004, dell' Ing. Pasqualino Nicotera, nato a Nicastro il 04/08/1963, dipendente assunto con contratto di lavoro part-time per n.18 ore settimanali, in esito al bando di selezione pubblica, espletato da questo Ente, con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D – posizione economica D1, incaricato della responsabilità dell'Area Tecnica, al fine di consentire allo stesso di poter assolvere lo svolgimento delle funzioni relative ai servizi istituzionali indispensabili per l'Ente di utilizzazione.

**Di autorizzare**, per quanto sopra, in via temporanea dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2016, l'Ing. Pasqualino Nicotera, a prestare servizio per n.12 ore presso il Comune di Curinga.

**Di precisare** che l'assegnazione avviene fino al 31/12/2016, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della convenzione.

**Di approvare** lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, costituito da n. 8 articoli, disciplinante tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti della ripartizione degli oneri e dei conseguenti adempimenti reciproci oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

**Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.

**Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Servizio Personale per gli adempimenti consequenziali.

**Di demandare**, altresì, al personale preposto la comunicazione dell'autorizzazione di cui al presente atto, nei termini di legge, alla Funzione Pubblica tramite il sistema per la P.A. afferente il servizio " Anagrafe delle prestazioni" ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 per come modificato dalla Legge 190/2012.

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgv. n.267/2000.

**CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL STIPULATO IN DATA 22/01/2014**

**TRA**

**Il Comune di Soveria Mannelli** , C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato in questo atto dal Dott. Paolo Lo Moro, nato a Filadelfia (VV) il 28/12/1963, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/**Affari Generali**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

**E**

**Il Comune di Curinga**, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott. ssa Rosetta Cefalà , nata a Sambiasse ( ora Lamezia Terme) l'01/01/1961, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

**PREMESSO:**

- **che** l'art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che i Comuni, al fine di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.
- **che** i Comuni di Soveria Mannelli ( CZ) e di Curinga (CZ) sono giunti alla determinazione di avvalersi di tale strumento;
- **che** , con deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Soveria Mannelli ha approvato lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004 ( Allegato "A");
- **che** , con deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Curinga ha approvato lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004 ( Allegato "B");

**CONSIDERATA**

La necessità di regolare attraverso la presente convenzione la disciplina dei tempi e dei modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto l'assegnazione al Comune di Curinga , in via temporanea e per n.12 ore settimanali, dell'Ing. Pasqualino Nicotera, nato a Nicastro il 04/08/1963 ( C.F.: \_\_\_\_\_), dipendente a tempo parziale per n. 30 ore settimanali e determinato del Comune di Soveria Mannelli, giusto contratto stipulato in data \_\_\_\_ come integrato in esito alla deliberazione di G.C.n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico Cat.D, posizione economica D1, attualmente incaricato presso il predetto Ente della responsabilità dell'Area Tecnica quale titolare di posizione organizzativa, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi dell'Area Tecnica " Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Edilizia Privata" del Comune di Curinga .

**ART.2 DURATA E CAUSE DI RISOLUZIONE**

La convenzione avrà durata fino al 31/12/2016 con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile, ricorrendone le condizioni, previo consenso delle parti.

Alla scadenza, il rapporto s'intende sciolto di diritto ed il dipendente Ing. Pasqualino Nicotera, ritornerà a tutti gli effetti di legge dipendente part-time del Comune di Soveria Mannelli per numero 18 ore settimanali nell'Area di appartenenza.

Si conviene, inoltre, che nel periodo di vigenza della convenzione la medesima possa essere risolta:

- consensualmente, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di una delle due Amministrazioni, con preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, non inferiore a 30 giorni;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare dello stesso;
- per mancato rimborso da parte del Comune di Curinga al Comune di Soveria Mannelli delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art.6, con preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, non inferiore a 30 giorni;
- per richiesta motivata del dipendente, con preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, non inferiore a 15 giorni.

### **ART.3- TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE**

Il dipendente Ing. Pasqualino Nicotera, nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo delle 30 ore, così determinate giusto contratto del\_\_\_ come successivamente integrato per effetto della deliberazione di G.C.n. \_\_ del\_\_ presterà servizio per un tempo di lavoro pari a 12 ( dodici ) ore settimanali al Comune di Curinga nei giorni di martedì ( ore 8,00-14,00) e giovedì ( ore 8,00-14,00) e per le restanti ore settimanali al Comune di Soveria Mannelli nei giorni di lunedì ( ore 8,00-14,00/ore 15,00-18,00), mercoledì ( ore 8,00-14,00) e venerdì ( ore 8,00-11,00).

Tale riparto potrà essere suscettibile di variazioni nella sua articolazione anche giornaliera, con obbligo di recupero per il dipendente interessato, in considerazione di eventuali sopravvenuti esigenze dell'Ente.

### **ART. 4 – TITOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Attesa l'unicità del rapporto di lavoro, la titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Soveria Mannelli cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui il predetto Ente assume a proprio carico tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro ai fini del rapporto giuridico ed economico con il dipendente.

### **ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI**

Il trattamento economico viene erogato dal Comune di provenienza e a questo, in qualità di sostituto d'imposta, rimangono tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente medesimo.

Il Comune utilizzatore corrisponderà al Comune di provenienza le risorse corrispondenti al tempo di assegnazione del dipendente, comprensive di ogni voce di costo del trattamento fondamentale e accessorio del personale e relativi oneri riflessi e fiscali con cadenza mensile.

La retribuzione di posizione sarà corrisposta al dipendente nel rispetto del comma 5 dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004.

Eventuali altri emolumenti relativi alla prestazione, se ed in quanto dovuti, saranno corrisposti al dipendente direttamente dal Comune di Curinga.

### **ART.7 - PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO, FERIE E MALATTIA**

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo in entrambi gli enti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del CCNL.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Soveria mannelli che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due comuni, comunicherà l'assenza al Comune di Curinga .

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Soveria mannelli con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di Soveria Mannelli , ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due comuni, comunicherà lo stato di malattia al comune di Curinga.

#### **ART.8- NORME FINALI**

La presente convenzione può essere integrata e/o modificata d'intesa tra i due enti e sentito il dipendente, in sede di stipula, o successivamente con la sola formalità della sottoscrizione in calce, qualora ciò si rendesse necessario od opportuno per una migliore funzionalità emersa in sede di attuazione della medesima. Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti, come sopra costituite in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dall'Ing. Pasqualino Nicotera per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Per il Comune di Soveria Mannelli

Per il Comune di Curinga

Deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 16/09/2016

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**DOTT. SIRIANNI LEONARDO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. PAOLO LO MORO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>30/09/2016</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. PAOLO LO MORO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2016 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **30/09/2016**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. PAOLO LO MORO**